

## LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE  
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Gennaio 2025

NEWS

FISCO

### **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: AGGIORNATA LA GUIDA**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata al mese di gennaio 2025 in tema di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La Legge di Bilancio 2025 ha confermato anche per quest'anno la detrazione Irpef del 50%.

Si può usufruire della **detrazione Irpef del 50%** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (di cui all'art. 16 c. 2 DL 63/2013). La **legge di bilancio 2025** (art. 1 c. 55 L. 207/2024) ha ulteriormente prorogato questa agevolazione, stabilendo che essa si applica anche per le spese sostenute nel 2025. Il bonus spetta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla **classe A** per i **forni**, alla **classe E** per le **lavatrici**, le **lavasciugatrici** e le **lavastoviglie**, alla **classe F** per i **frigoriferi** ed i **congelatori**. L'Agenzia delle Entrate non ha tardato ad aggiornare la propria guida sul tema, disponibile sul sito nella sezione "Agenzia informa".

Come di consueto la guida, dopo aver fornito le istruzioni pratiche per l'interpretazione e l'applicazione della misura, indicando nel dettaglio gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al bonus ed i beni ammessi alla detrazione, per maggiore chiarezza propone una serie di risposte ai quesiti più frequenti. A prescindere da quanto speso per la ristrutturazione a cui è agganciato, il bonus deve essere calcolato su un **importo massimo** che varia a seconda dell'anno di acquisto dei beni. Per il 2025 è stata confermata la soglia del 2024. Riepilogando:

- 10.000 euro per il 2022;
- 8.000 euro per il 2023;
- 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

Il tetto di spesa include i costi sostenuti complessivamente per mobili ed elettrodomestici e vale per ogni singola unità immobiliare e sue **pertinenze**, o per le **parti comuni** di un condominio. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

Si ricorda che nel caso in cui lavori di **ristrutturazione** siano stati effettuati od iniziati nell'anno precedente a quello di acquisto di mobili ed elettrodomestici, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese eventualmente sostenute per i beni agevolabili acquistati nell'anno precedente e per le quali si è usufruito della detrazione.

La detrazione non è trasferibile ad altri né in caso di **decesso** del contribuente, né in caso di **cessione dell'immobile** ristrutturato. Il vincolo vale anche quando con la vendita dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le rate residue relative al recupero del patrimonio edilizio. Il beneficiario del bonus potrà continuare ad usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di utilizzo della detrazione.

Da non dimenticare, poi, che per beneficiare dello sconto d'imposta è necessario effettuare i pagamenti con **bonifico o carta di debito o credito**. In caso di bonifico, non è necessario utilizzare il modulo (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia.

## **RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN CONTRATTO: TASSAZIONE DELLE SOMME PAGATE**

Con Risp. 13 gennaio 2025 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle somme pagate a causa della risoluzione consensuale di un contratto.

L'istante è una società operante nel settore della **costruzione di yacht** su misura, che ha stipulato un contratto per la costruzione e la vendita di uno yacht con un cliente (committente) ed una società di leasing. La società di leasing era coinvolta esclusivamente per fornire leasing finanziario per lo **yacht**, come previsto nel contratto.

Il contratto prevedeva un pagamento totale per lo yacht, che includeva varie commissioni e l'IVA, con pagamenti effettuati in base all'**avanzamento dei lavori**. Dopo il completamento dello yacht nel 2023, la società ha proposto una **risoluzione consensuale del contratto**, che ha portato la società di leasing a emettere una nota di addebito per gli aggiustamenti dell'IVA dovuti alla risoluzione.

Come parte dell'accordo di risoluzione, la società si è impegnata a rimborsare al cliente tutte le spese sostenute ai sensi del **contratto**, compreso un rimborso per i pagamenti iniziali ed un risarcimento per le perdite legate all'inflazione. Il rimborso è stato strutturato per evitare doppi pagamenti, con la società che restituiva direttamente gli importi dovuti al cliente.

Nel dettaglio, in relazione al **rimborso delle somme anticipate**, la società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla società, sia nei riguardi del leasing, sia nei riguardi del Committente.

La società ha inteso ricostruire la situazione preesistente alla **stipula del contratto**, appunto restituendogli qualsiasi somma versata in ottemperanza dello stesso; pertanto, il **rimborso** non ha causa di scambio né di arricchimento, in quanto la sua unica funzione è quella di rimuovere i trasferimenti finanziari originati dal contratto.

### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ritiene che le **somme corrisposte a titolo di rimborso** delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l'**Indennizzo per inflazione**, ad avviso dell'istante la specifica **natura risarcitoria**, che l'indennizzo per inflazione riveste, dovrebbe escludere che questo venga

assoggettato a tassazione in capo al percipiente. E ciò si evince anche da una lettura a contrario dell'art. 6 c. 2 TUIR. L'**indennizzo per inflazione**, in questo caso, è destinato a compensare la **riduzione del potere d'acquisto** che la somma rimborsata ha subito negli ultimi anni, e non è invece diretto a ristorare il committente per la perdita di un reddito; cosicché esso non dovrà, ad avviso dell'istante, essere assoggettato a tassazione in capo al committente, né specularmente, la società dovrà operare alcuna ritenuta.

Pertanto, depone a favore della **non imponibilità dell'Indennizzo per inflazione** anche la ricordata natura accessoria che lo stesso assume rispetto all'importo riconosciuto a titolo di rimborso delle somme anticipate. Al riguardo, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta, si ritiene invece che detto indennizzo, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, costituisca, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell'art. 67 c. 1 lettera l) TUIR, in quanto derivante dall'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Ciò posto, la società dovrà applicare la **ritenuta nella misura del 20%** ai sensi dell'art. 25 c. 1 DPR 600/73 sia sulla somma corrisposta a titolo di Indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

## **SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO FISCALE: APPROVATE LE LINEE GUIDA**

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 10 gennaio 2025 n. 5320, ha approvato le linee guida per la redazione del *tax compliance model* (TCM) e per la compilazione della mappa dei rischi nell'ambito del sistema di rilevazione del rischio fiscale.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le **linee guida** per la predisposizione di un efficace sistema di **rilevazione**, misurazione, gestione e controllo del **rischio fiscale** in attuazione dell'art. 4 c. 1-quater D. Lgs. 128/2015.

Nel dettaglio, le linee guida sono costituite dai seguenti documenti:

- Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. **Tax Compliance Model - TCM**) e per la certificazione del sistema, e relativi allegati;
- Linee guida per la compilazione della **Mappa dei Rischi** e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale, e relativo allegato.

Le linee guida potranno essere ciclicamente aggiornate od integrate anche mediante l'allegazione di specifiche **istruzioni** in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Si ricorda che l'art. 3 D. Lgs. 128/2015 ha introdotto nell'ordinamento il **regime di adempimento collaborativo** al fine di promuovere forme di comunicazione e di **cooperazione** rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

Il regime di adempimento collaborativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle Entrate, sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In tale contesto, la L. 111/2023 (legge delega) ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili ed a rafforzare

ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto. Tali previsioni sono state attuate con il D. Lgs. 221/2023 (decreto delegato).

Nell'ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l'efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del **rischio fiscale** e ad agevolarne l'adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l'articolo 1 c. 1 lett. a) D. Lgs. 221/2023 ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al regime l'obbligo di **certificazione** del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai **principi contabili**.

## **BONUS PUBBLICITA': INVIO DICHIARAZIONI DAL 9 GENNAIO 2025**

Fino al 10 febbraio 2025 i soggetti che intendono beneficiare del bonus pubblicità per gli investimenti sostenuti nel 2024 devono inviare la dichiarazione sostitutiva che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti e il rispetto dei requisiti previsti.

A partire dal **9 gennaio 2025** fino al **10 febbraio 2025** è possibile presentare la **dichiarazione sostitutiva** per confermare gli **investimenti pubblicitari** incrementali effettuati nel 2024 ai fini del riconoscimento del relativo **credito d'imposta** (di cui all'art. 57 bis DL 50/2017).

L'invio va effettuato attraverso l'**area riservata** sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l'accesso, l'apposito canale è disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”.

L'invio della dichiarazione sostitutiva consiste nell'ultimo passaggio da parte dei richiedenti. Per beneficiare dell'agevolazione fiscale, infatti, i soggetti interessati devono preliminarmente presentare, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, essi devono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestano che gli **investimenti** indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest'anno, quindi, per gli investimenti sostenuti nel 2024, il termine per la dichiarazione sostitutiva è stato spostato al 10 febbraio 2025, dal momento che il 9 febbraio cade di domenica.

L'elenco dei beneficiari sarà poi pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Si ricorda che il **bonus pubblicità** è destinato ad **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** e consiste in un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla **stampa quotidiana** e periodica, anche online.

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di **aiuti de minimis**.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in **compensazione**, presentando il **Mod. F24** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ed indicando il codice tributo "6900".

### **SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI CON LO SPORT: TRATTAMENTO IVA**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di un accordo di concessione da cui deriva una prestazione di servizi complessa non si può applicare l'esenzione IVA riservata alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

Con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione IVA di cui all'art. 36 bis DL 75/2023 spetta solo in relazione alle **prestazioni di servizi** strettamente connessi con la **pratica dello sport** e non in presenza di una **prestazione di servizi complessa** derivante da un **accordo di concessione**.

Si ricorda che l'art. 36 bis DL 75/2023 dispone che le **prestazioni di servizi** strettamente connessi con la pratica dello **sport**, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di **organismi senza fine di lucro**, compresi gli **enti sportivi dilettantistici** di cui all'art. 6 D. Lgs. 36/2021, sono esenti dall'IVA.

La richiamata disposizione di cui all'art. 6 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) **associazione sportiva** priva di personalità giuridica; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) **società di capitali e cooperative**; cbis) **enti del terzo settore** iscritti al **Registro unico nazionale** del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle **attività sportive dilettantistiche**.

Nella nozione di **organismi senza fini di lucro** possono ritenersi ricompresi gli **enti pubblici**, e, con riferimento agli enti privati, i sopra riportati enti di cui all'art. 6 e gli enti senza scopo di lucro come anche definiti nella Circ. AE 26 marzo 2008 n. 27/E e nella Circ. AE 10 dicembre 2010 n. 56/E.

In particolare, nella Circ. AE 26 marzo 2008 n. 27/E è stato precisato che l'**assenza dello scopo di lucro** si ritiene soddisfatta in presenza di un'espressa previsione che, nell'**atto costitutivo** o nello **statuto**, escluda la finalità lucrativa dell'associazione. Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche **clausole** che, sempre nell'atto costitutivo o nello statuto, prevedano: l'obbligo di destinare gli **utili** e gli avanzi di gestione alle **finalità sociali** perseguite dall'ente; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; l'obbligo di devolvere il **patrimonio** dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. I predetti requisiti, oltre che risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

Nel caso di specie, tramite un accordo il Comune concede in uso e gestione il **Palasport** all'Istante, per il periodo di un anno, unitamente all'affidamento alla stessa ASD dei servizi di **custodia, pulizia e piccola manutenzione** del Palasport.

Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la **sorveglianza** ed il controllo periodico dei **dispositivi di emergenza** e sicurezza posti nel Palasport, a sostenere tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei medesimi, le sostituzioni ed i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Tale accordo prevede, inoltre, che l'Istante è autorizzato ad effettuare **pubblicità commerciale** all'interno del Palasport; il Comune consente, quindi, alla ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all'Istante costituisce una prestazione di servizi complessa che non può rientrare nell'**esenzione IVA**, non configurando prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

## **CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI: AGGIORNATA LA GUIDA SULLE COMUNICAZIONI**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida sulle comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni. L'aggiornamento tiene conto dell'ampliamento del termine di versamento delle somme e delle nuove funzionalità nell'area riservata (servizio web di consultazione e assistenza CIVIS).

È stata aggiornata la **guida** dell'Agenzia delle Entrate sulle “**Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni**”, in base a quanto disposto da:

- D. Lgs. 87/2024: revisione del sistema sanzionatorio tributario;
- art. 3 D. Lgs. 108/2024: ampliamento del **termine di versamento** delle somme richieste a seguito delle attività di **liquidazione** e **controllo automatico** e formale delle dichiarazioni;
- Prov. AE 19 novembre 2024 n. 419815: disponibilità nell'area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni derivanti dal controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi.

La guida spiega al destinatario della **comunicazione di irregolarità** emersa dal **controllo automatico o formale** della **dichiarazione dei redditi** e delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (**TFR**, arretrati) come comportarsi per evitare l'**iscrizione a ruolo** dei tributi contestati o come regolarizzare producendo informazioni sconosciute al fisco.

Nel dettaglio, l'aggiornamento della guida riguarda i seguenti punti:

- nell'ambito delle comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico, il termine entro cui l'**intermediario** deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico, il che deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile (in precedenza era 30 giorni);
- in caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'avviso;
- il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatico e formale, che si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (art. 3 D. Lgs. 108/2024). Per le comunicazioni elaborate in data antecedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Si rinvia alla guida per le novità relative alla **rateizzazione** dei pagamenti:

- l'attivazione dal 20 novembre 2024 nell'**area riservata** del contribuente di un apposito **servizio web di consultazione** e gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici emesse ai sensi degli art. 36-bis DPR 600/73 (comprese quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata) e art. 54-bis DPR 633/72. Sempre nella stessa area il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione (indicando il codice Iban del conto di addebito) o richiedere assistenza tramite **CIVIS** (un link diretto a CIVIS è disponibile dopo aver visualizzato e selezionato la comunicazione);
- per le **violazioni** commesse a partire dal 1° settembre 2024 la **sanzione** applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25%, come disposto dal D. Lgs. 87/2024 (prima era pari al 30%). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%. Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo;
- il numero per contattare le **sezioni di assistenza multicanale** da telefono cellulare è 06.97.61.76.89.

## **USUFRUTTO, RENDITE E PENSIONI: ADEGUAMENTO DEL CALCOLO PER IL 2025**

Con DM 27 dicembre 2024 del MEF, pubblicato nella GU 31 dicembre 2024 n. 305, sono state adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi per l'anno 2025.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto del **MEF** del 27 dicembre 2024 relativo all'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

Il decreto in commento stabilisce che il valore del **multiplo** indicato nell'art. 46 c. 2 lett. a) DPR 131/86 relativo alla determinazione della **base imponibile** per la costituzione di rendite o pensioni è fissato in quaranta volte l'annualità.

Anche il valore del multiplo indicato nell'art. 17 c. 1 lett. a) D. Lgs. 346/90 relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

Il prospetto dei **coefficienti** per la determinazione della base imponibile dei diritti di **usufrutto a vita** e delle rendite o **pensioni vitalizie**, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'**imposta di registro** ed al testo unico delle disposizioni concernenti l'**imposta sulle successioni e donazioni** è determinato assumendo **2,5%** come misura di riferimento, ossia il **saggio legale degli interessi** stabilito per l'anno 2024.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati od emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Si ricorda che l'emanazione del decreto in commento è prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, come modificati dal D. Lgs. 139/2024.

L'attuale quadro normativo individua nel saggio legale di interesse il criterio di riferimento per la determinazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore della rendita o pensione vitalizia e dell'usufrutto a vita. In tal modo il legislatore ha riconosciuto, di fatto, la natura convenzionale dei coefficienti indicati nel prospetto oggetto di modifica senza porre vincoli di natura attuariale alle variazioni periodiche dei coefficienti medesimi.

## **LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NUOVE MISURE IN MATERIA DI FISCO ED IMPRESA**

Pubblicata in GU 31 dicembre 2024 n. 305 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Tra le misure fiscali rilevano l'introduzione dell'IRES premiale e le modifiche al Bonus transizione 4.0 e 5.0. Vediamo quali sono gli impatti delle principali novità per professionisti ed imprese

*La **Legge di Bilancio 2025** (L. 207/2024), pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** 31 dicembre 2024 n. 305, prevede diverse novità fiscali; qui di seguito si analizzano le principali misure.*

### ***Introduzione dell'IRES premiale (art. 1, c. 436-444)***

*La Legge di Bilancio 2025 prevede una misura finalizzata ad incentivare l'**investimento degli utili** da parte delle imprese in **beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati** (c.d. **IRES premiale** al 20%).*

*Si tratta di un abbassamento di **quattro punti percentuali dell'aliquota IRES**, di cui potranno beneficiare i soggetti di cui all'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR nel caso in cui, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**, accantonino ad apposita riserva una **quota non inferiore all'80%** degli utili dell'esercizio, andando poi ad impiegare almeno il **30%** della stessa per investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.*

*Gli investimenti oggetto della norma dovranno essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della **Legge di Bilancio** ed entro la scadenza del termine per la presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a **20.000 euro**.*

*La **riduzione dell'aliquota**, inoltre, soggiace ad alcune ulteriori condizioni. Infatti, durante il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:*

- il **numero di unità lavorative per anno (ULA)** non deve abbassarsi rispetto alla media del triennio precedente;*
- devono essere effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l'1% dei lavoratori della stessa categoria mediamente occupati nel 2024 (e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore);*
- l'impresa non deve avere fatto ricorso all'**istituto della cassa integrazione** guadagni nell'esercizio incorso al 31 dicembre 2024 od in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria ex art. 11 c. 1 lett. a) D. Lgs. 148/2015.*

### **Bonus transizione 4.0 (art. 1 c. 445-448)**

Per gli **investimenti in beni materiali**, gli ordini accettati con acconti versati per almeno il 20% entro la pubblicazione della Manovra 2025 sono esenti dal tetto massimo. Invece, per gli **investimenti in beni immateriali** è possibile la prenotazione (incentivo 2024) per gli investimenti da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, a condizione che l'ordine sia accettato entro il 31 dicembre 2025 e siano stati versati acconti per almeno il 20%.

Le nuove normative mirano ad indirizzare le imprese verso le più generose misure di transizione 5.0 finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) imponendo limiti più rigorosi ai **crediti fiscali 4.0**.

### **Bonus transizione 5.0 (art. 1 c. 427-429)**

In tema di bonus transizione 5.0, la Manovra 2025 prevede la **cumulabilità** con il **bonus ZES Mezzogiorno** e con altre **agevolazioni europee**, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Inoltre, non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Quanto alle fasce di investimento, viene prevista una significativa semplificazione. Nel dettaglio, viene rafforzata al 45% la misura compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, relativa agli interventi nella categoria a maggiore efficienza energetica.

Quanto al **fotovoltaico UE** è previsto l'incentivo fino al 150% per moduli fotovoltaici ad alta efficienza prodotti nell'UE.

### **Bonus edilizi (art. 1 c. 54-56)**

Viene modificato il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la **proroga delle detrazioni** anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, entro nuovi limiti.

Per la detrazione prevista per i **condomini** si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024, se entro tale data risulti:

- presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

### **Bonus elettrodomestici (art. 1 c. 108)**

Viene riconfermato il **bonus elettrodomestici**, che mira a tutelare la produzione nazionale sostenendo le famiglie nei consumi ed incentivando l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili e che prevede un contributo valido per l'anno 2025 in misura pari al 30% del costo di acquisto per un massimo di 100 euro per elettrodomestico elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

## **Tassazione delle crypto-attività (art. 1 c. 24-29)**

La legge di Bilancio 2025 rivede la **tassazione sulle criptovalute** prevedendo l'aliquota del **26%**, con un innalzamento al 33% (rispetto all'iniziale 42%) a partire però dal 2026. Inoltre, la Manovra 2025:

- rivede l'art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR, che qualifica come redditi diversi, sottoposti ad imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- elimina la soglia di esenzione di 2.000 euro.

## **Rideterminazione valori per terreni e fabbricati (art. 1 c. 30)**

Viene introdotta la possibilità “a regime” di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

La facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della “participation exemption”. Si prevede, inoltre, l'innalzamento dell'imposizione sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni dal 16% al 18%.

## **Misure di sostegno al reddito**

Vengono ridotti “a regime” a **3 gli scaglioni di reddito** e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche (art. 1 c. 1):

- 23% per i redditi fino ad Euro 28.000;
- 35% per i redditi superiori ad Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000;
- 43% per i redditi che superano Euro 50.000.

Viene altresì confermato l'ampliamento fino ad Euro 8.500 della soglia di “**no tax area**” prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella dei pensionati.

Si riconosce una somma che non concorre alla **formazione del reddito complessivo IRPEF** ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore ad Euro 20.000. L'ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente (art. 1 c. 4):

- non supera Euro 8.500, si applica la percentuale del 7,1%;
- supera Euro 8.500 ma non supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 5,3%;
- supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 4,8%.

Vengono previste disposizioni che pongono limiti agli oneri ed alle spese che possono dare luogo ad una **detrazione fiscale** (art. 1 c. 10). La spettanza delle detrazioni fiscali viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore ad Euro 75.000, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente,

sono **ammessi in detrazione** fino ad un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente, per un **coefficiente crescente in relazione al numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati od affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico.

#### **Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1 c. 48)**

Per le **auto concesse in uso promiscuo** ai dipendenti viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del **fringe benefit** sulla base della **tipologia di alimentazione**.

In particolare, viene stabilito che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10%, nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente **elettrica a batteria**, ovvero al 20% per i veicoli elettrici **ibridi plug-in**.

#### **Misure fiscali per i premi di produttività e per il welfare aziendale (art. 1 c. 385-388)**

Viene prorogato, estendendolo al triennio 2025-2027, il dimezzamento (dal 10% al 5%) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Vengono, inoltre, previste specifiche agevolazioni in materia di welfare aziendale. Tra le varie misure, viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di Euro 5.000 annui.

Inoltre, si stabilisce che l'**esclusione** dal concorso alla **formazione del reddito del lavoratore** non rilevi ai fini contributivi. Tali disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione ad Euro 35.000 che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 Km calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

#### **Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1 c. 81-86)**

Viene prevista la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli **pagamenti tracciabili** con riferimento alle spese per **vitto ed alloggio** sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le spese per vitto ed alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante **taxi e noleggio** con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti.

*Il medesimo regime di tracciabilità è esteso alle spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione previsti.*

### ***Contributo in conto capitale e riversamento del credito d'imposta R&S (art. 1 c. 458-460)***

*Viene riconosciuto un **contributo in conto capitale** commisurato in termini percentuali a quanto riversato a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta R&S e che hanno aderito alla procedura di "**riversamento spontaneo**" in scadenza il 31 ottobre 2024. Con decreto emanato del Ministro del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvederà ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.*

### ***Mutui per la prima casa (art. 1 c. 114-116)***

*Il **Fondo di garanzia per la prima casa** è riconosciuto per l'accesso al credito da parte delle **giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.*

*Viene esteso da uno a **due anni** il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili per conservare il beneficio **dell'aliquota agevolata del 2%** relativa all'imposta di registro per l'acquisto della **prima casa**.*

### ***Le altre novità***

*In materia fiscale, la Manovra 2025 prevede inoltre:*

- **Flat tax:** accesso al regime forfetario per coloro che hanno redditi da lavoro o da pensione fino a 35.000 euro (art. 1 c. 12);
- **Bonus quotazione PMI:** proroga al 31 dicembre 2027 (art. 1 c. 449);
- **Bonus ZES Unica Mezzogiorno:** proroga al 2025 e limite di spesa per il riconoscimento fissato a 2,2 miliardi di euro (art. 1 c. 485-491);
- **Bonus ZES Unica settore agricolo, pesca e acquacoltura:** proroga al 2025 (art. 1 c. 541-546);
- **Bonus impianti sportivi:** proroga al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro (art. 1 c. 246);
- **Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione:** le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per società non operative) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Si prevede, poi, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, compresi i beni posseduti al 31 ottobre 2024, purché l'esclusione si effettui tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2025 (art. 1 c. 31-37);
- **Investimenti in start-up innovative e PMI innovative:** rimozione delle detrazioni da quelle che dovranno sottostare al nuovo limite di 75.000 euro (art. 1 c. 4);
- **Lavoratori transfrontalieri:** con una norma interpretativa, di valenza retroattiva, viene chiarito che possono beneficiare delle **retribuzioni convenzionali** anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana (art. 1 c. 87);

- **Piani di stock option:** per i piani avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, è previsto il rinvio della deduzione dell'onere rilevato in applicazione delle regole contenute nell'**IFRS 2**, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano (art. 1 c. 862-863);
- **DTA:** differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed a quello successivo dello **stock delle svalutazioni e perdite** su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" valevole ai fini IRES ed IRAP. Intervento analogo è previsto per la quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed a quello successivo dello **stock di quote di ammortamento** del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento", come pure le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'**IFRS 9** (art. 1 c. 14-20);
- **Detrazioni IRPEF per le spese di istruzione:** le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro (art. 1 c. 13);
- **Formazione alle agenzie per il lavoro con IVA:** prevista l'imponibilità IVA delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale (art. 1 c. 38-44);
- **Tax credit cinema:** in relazione sia alle opere cinematografiche, sia per le opere audiovisive, si prevede che l'aliquota del credito d'imposta non sia più ordinariamente prevista nella misura del 40% ma "nella misura massima del 40%" (art. 1 c. 869);
- **Web tax:** applicazione per i contribuenti con fatturato superiore a 750 milioni di euro e nuovo obbligo di versamento in acconto (art. 1 c. 21-22);
- **Infermieri:** imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari (art. 1 c. 354);
- **IMU:** esenzione per zone terremotate Marche/Abruzzo (art. 1 c. 679);
- **Estensione reverse charge** per prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica (art. 1 c. 57-63);
- **Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF:** differito al 15 aprile 2025 il termine entro cui le Regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 1 c. 726-729 e 737-741);
- **Attività sportiva alpinistica:** applicazione dell'aliquota IVA ridotta (art. 1 c. 64-65);
- **Corse ippiche:** i compensi percepiti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro (art. 1 c. 551-552);
- **Spesa detraibile per cani guida:** aumento da 1.000 € a 1.100 € della spesa detraibile, dall'imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per mantenere i cani guida (art. 1 c. 229);
- **Estensione utilizzo e-DAS:** generalizzato l'obbligo di utilizzo del documento informatizzato di accompagnamento dei prodotti energetici assoggettati ad accisa a tutti i trasferimenti nazionali (art. 1 c. 434).

## **RISCOSSIONE: PUBBLICATI I NUOVI MODELLI DI DILAZIONE DEI RUOLI**

Dal 2025 è in vigore il Decreto sulla Riscossione che prevede novità in tema di rateizzazione. A tale proposito, sono stati pubblicati i Modelli di dilazione dei ruoli. Inoltre, è stato pubblicato in GU 31

dicembre 2024 n. 305, il DM sulla valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il D. Lgs. 110/2024 (Decreto sulla Riscossione) prevede diverse novità in materia di **rateizzazione** che si applicano alle richieste presentate a partire dal 2025. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato i seguenti **modelli**:

- RS - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (c.d. semplice richiesta);
- RDF - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" - Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDP - Richiesta di "proroga" di una rateizzazione.

### **La nuova rateizzazione**

Dal 2025 e per tutto il 2026, su semplice **richiesta** del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo **inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino ad un massimo di 84 **rate** mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal **1° gennaio 2029**.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da 85 ad un massimo di 120 **rate** mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 ad un massimo di 120 **rate** mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 ad un massimo di 120 **rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere dal **1° gennaio 2029**.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo **superiore a 120.000 euro**, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di **120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Per le **amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1 c. 2 D. Lgs. 165/2001, il **DM MEF 27 dicembre 2024**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** del 31 dicembre 2024 n. 305, ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la **richiesta di rateizzazione** sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'Organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

## Soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi

Il DM MEF 27 dicembre 2024 ha stabilito che, nel caso di **soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi** od altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la **certificazione dell'inagibilità totale** dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate **fino al 31 dicembre 2024**, come previsto dall'art. 13 c. 3 D. Lgs. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 19 DPR 602/73 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: DUE ANNI PER RIVENDERE L'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO**

La Legge di Bilancio 2025 prevede un termine più lungo (due anni) per rivendere l'abitazione già acquistata con le agevolazioni prima casa ed usufruire nuovamente del beneficio fiscale. Vediamo quali sono i requisiti per fruire dell'aliquota agevolata del 2% sull'imposta di registro.

L'art. 1 c. 116 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) estende, da uno a due anni, la durata del beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro, prevista dall'art. 1 nota II-bis) c. 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.

### **I requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata**

Gli atti di acquisto a titolo oneroso di una casa di abitazione godono dell'**aliquota agevolata** del **2%** sull'imposta di registro (anziché del **9%**) in presenza di alcuni **requisiti** previsti dal Testo Unico sull'imposta di Registro. Tali requisiti consistono in:

- a) l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria **residenza** od in cui svolga la propria attività;
- b) l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo, né in comunione con il coniuge, della proprietà (o usufrutto, uso o abitazione) di altra casa di abitazione sita nel **medesimo Comune** dove si trova il nuovo immobile da acquistare (pre-possidenza non agevolata nel medesimo Comune);
- c) l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare, neppure per **quote**, né in comunione con il coniuge, della proprietà né di altro diritto (usufrutto, uso o abitazione o nuda proprietà) su altra casa di abitazione su **tutto il territorio nazionale** acquistata usufruendo delle **agevolazioni** prima casa (pre-possidenza agevolata).

La differenza sostanziale tra i requisiti di cui alle lettere b) e c) è che nell'ipotesi sub b) l'abitazione è stata acquistata senza usufruire delle agevolazioni, ma si trova nel medesimo **Comune** dove si intende acquistare la nuova abitazione, mentre nell'ipotesi di cui alla lettera c) l'immobile si trova su tutto il territorio nazionale ed è stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'agevolazione è esclusa solo quando l'immobile pre-posseduto nel medesimo Comune sia stato acquistato (anche per effetto del regime di comunione legale) per l'intera proprietà o per il diritto di usufrutto, uso ed abitazione (se, pertanto, l'acquirente è titolare solo di alcuni diritti es. 1/3 oppure è titolare della sola **nuda proprietà** di altra abitazione nel medesimo Comune è possibile chiedere le agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto).

Nel caso di cui alla lettera c), invece, non è possibile godere delle agevolazioni prima casa se si possiede **qualunque diritto** (anche per quote, es. 1/3, ed anche solo in nuda proprietà) su altra abitazione agevolata ubicata in qualunque parte del territorio italiano.

### **L'immobile pre-posseduto: la disciplina in vigore fino al 2016**

Come sopra visto, tra i requisiti per godere delle agevolazioni prima casa la legge prevede la non pre-possidenza di altra abitazione (nel medesimo Comune o agevolata).

In particolare, il **requisito della non pre-possidenza** agevolata richiede che l'acquirente, oltre agli altri requisiti previsti dalla norma, non sia titolare di alcun diritto su altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale già acquistata con le agevolazioni prima casa.

Le agevolazioni prima casa sull'acquisto dell'abitazione, dunque, si “esauriscono” nel momento in cui vengono utilizzate la prima volta e non è possibile usufruirne nuovamente se si è ancora titolari dell'abitazione agevolata.

Fino all'entrata in vigore della Legge di Stabilità del 2016 chi era titolare di un'abitazione acquistata su tutto il territorio nazionale con le **agevolazioni prima casa**, se voleva acquistare una nuova casa godendo delle medesime agevolazioni, doveva preliminarmente alienare l'immobile pre-posseduto.

### **La riforma del 2016**

La Legge di Stabilità del 2016 introdusse un'importante novità in materia di agevolazioni prima casa. Modificando il comma 4-bis della nota II bis) all'art. 1 del TUR, fu espressamente consentito di godere delle agevolazioni prima casa anche se, al momento del nuovo acquisto, si era ancora titolari di altra abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa.

Per godere di tale beneficio era, però, necessario alienare l'abitazione agevolata pre-posseduta entro un anno dal nuovo acquisto, pena la perdita del beneficio (e, quindi, il versamento d'imposta non con l'aliquota agevolata del 2% ma del 9%) e l'applicazione di sanzioni ed interessi.

### **Le novità della Legge di Bilancio 2025**

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato ulteriormente modificato il comma 4-bis della nota II bis) all'art. 1 del TUR ed è stato previsto un aumento dei termini concessi per la rivendita dell'immobile agevolato pre-posseduto.

Detta alienazione dovrà, infatti, avvenire entro il **termine di 2 anni** dal nuovo acquisto, dando così al contribuente maggior tempo per adempiere all'obbligo di alienazione ed evitare la decadenza dal beneficio fiscale.

### **La rivendita dell'immobile pre-posseduto: questioni vecchie e nuove**

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato esclusivamente il termine per procedere all'alienazione dell'immobile già posseduto, portandolo da un anno a due anni dal nuovo acquisto.

Restano, perciò, ferme le questioni già poste sotto la vigenza della disciplina anteriforma.

In particolare:

- l'immobile già posseduto può essere alienato a qualunque titolo, sia a titolo oneroso che gratuito (es. donazione). L'agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione); in ogni caso nell'atto del nuovo acquisto (o nella dichiarazione di successione) deve risultare l'impegno ad alienare l'immobile già posseduto;
- la possibilità di acquistare con le agevolazioni impegnandosi ad alienare l'immobile pre-posseduto non spetta per chi è già titolare di altra abitazione non acquistata con le agevolazioni prima casa ma sita nel medesimo Comune dove si trova il nuovo immobile da acquistare. In caso, dunque, di pre-possidenza non agevolata nel medesimo Comune, non è possibile effettuare il nuovo acquisto con le agevolazioni impegnandosi ad alienare il precedente immobile, ma per usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario procedere all'alienazione dell'immobile (non agevolato) pre-posseduto nel medesimo Comune prima di procedere al nuovo acquisto;
- sul nuovo acquisto l'acquirente può, altresì, beneficiare del credito d'imposta, pari all'imposta di registro od all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato, anche se al momento del nuovo acquisto la prima casa pre-posseduta non è stata ancora alienata, ma sempre purché l'alienazione avvenga nei termini stabiliti dalla legge (ora fissati in 2 anni dal nuovo acquisto).

### **IVA PRECOMPILATA: FASE DI SPERIMENTAZIONE ESTESA AL 2025**

L'Agenzia delle Entrate prolunga alle operazioni effettuate nel 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze di registri, prospetti riepilogativi, comunicazioni delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia delle Entrate, nella giornata del 28 gennaio 2025, ha pubblicato due provvedimenti con i quali:

- prolunga alle **operazioni effettuate nel 2025** la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) e della dichiarazione annuale IVA (**Prov. AE 28 gennaio 2025 n. 21477**);
- approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei **modelli IVA** ed IVA Base 2025 (Prov. AE 28 gennaio 2025 n. 21479).

### **IVA precompilata (Prov. AE 28 gennaio 2025 n. 21477)**

L'Agenzia delle Entrate proroga di un altro anno la **fase sperimentale del servizio** che fornisce ai contribuenti, online, le bozze precompilate dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, fa decadere, automaticamente, i termini fissati dai precedenti provvedimenti dell'8 luglio 2021.

Dal 2025 le funzionalità previste nell'area web per la visualizzazione, modifica ed integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di **operazioni mensili superiore a 1.000**, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite fissato nel provvedimento dell'8 luglio 2021. In caso di **operazioni superiori a 2.000**, l'utente potrà solo scaricare i dati.

Ricordiamo che l'art. 4 c.1 D. Lgs. 127/2015, ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le **bozze dei registri IVA** e le bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche**.

### **Dichiarazioni IVA 2025: le specifiche tecniche (Prov. AE 28 gennaio 2025 n. 21479)**

L'Agenzia delle Entrate approva, inoltre, le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei **modelli di dichiarazione IVA 2025 ed IVA Base 2025** relativi all'anno 2024, approvati con provvedimento del 15 gennaio 2025.

### **SUPERBONUS CON SCONTO IN FATTURA CON IMPRESA DIVERSA E CILAS NEI TEMPI**

Il condominio che ha presentato la CILAS a novembre 2022 e versato parte delle spese il 29 marzo 2024 può, anche in caso di impresa diversa, continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura per interventi eseguiti dopo il 30 marzo 2024 (Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 15).

L'istante è un condominio che rappresenta di aver deliberato l'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di cui all'art. 119 DL 34/2020 (**decreto Rilancio**), e di aver presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), che la **Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS)**.

Al riguardo, evidenzia che, nelle more dell'evoluzione normativa di inizio 2023, legata all'introduzione delle limitazioni all'esercizio delle opzioni di cessione dei **crediti d'imposta** e di riconoscimento del contributo sotto forma di "**sconto in fattura**" da parte del fornitore, i lavori erano stati momentaneamente sospesi e che, alla richiesta di ripresa degli stessi, la ditta esecutrice dei lavori, già individuata nella delibera assembleare, aveva manifestato la propria impossibilità a procedere in virtù di altri **impegni lavorativi** nel frattempo assunti.

Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, è subentrata come impresa esecutrice dei lavori un'altra società che ha sottoscritto il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello "sconto in fattura", ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, nella misura del **70%**. In data 29 marzo 2024, l'amministratore del condominio ha disposto, con "**homebanking**", il **bonifico "parlante"** per il pagamento dell'importo totale di 990 €, pari al restante 30% della medesima fattura.

Tuttavia, poiché, a seguito di recenti impedimenti, anche quest'ultima società ha comunicato l'intenzione di recedere dal suddetto **contratto di appalto**, l'Istante chiede se possa avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d'opera che verrà comunicata ai sensi del comma 13-quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio e se possa, altresì, continuare ad avvalersi, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell'opzione dello "sconto in fattura" anche per la parte dei lavori che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa "sostenuta" dal medesimo condominio (per l'esecuzione di parte dei **lavori di coibentazione termica dell'involucro dell'edificio**),

rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico "parlante" che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l'importo non oggetto di "sconto in fattura".

Nel caso di specie (in cui la CILAS è stata presentata in data 17 novembre 2022), essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla **coibentazione termica dell'involucro dell'edificio** (inseriti nella CILAS originaria), si ritiene che il condominio istante, anche in seguito alla variazione dell'**impresa esecutrice dei lavori** attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del **Superbonus** nella modalità alternativa del c.d. sconto in fattura anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l'anno 2024 ed il 65% per l'anno 2025).

## **CUNEO FISCALE ED IVA AGEVOLATA PER LE SCHERMATURE SOLARI**

Il MEF, con le risposte ad interrogazione parlamentare n. 5-03432, n. 5-03433 e n. 5-03434 del 29 gennaio 2025, ha mostrato in tema di cuneo fiscale un'apertura per un'estensione del trattamento contributivo ai contribuenti con basso reddito ed ha fornito chiarimenti circa l'IVA agevolata per le schermature solari.

Il **MEF** ha fornito chiarimenti rispettivamente circa il **cuneo fiscale** e l'**IVA** agevolata sulle **schermature solari**.

### **Cuneo fiscale**

Nel corso del dibattito sulla **manovra di bilancio** erano stati denunciati i possibili effetti distorsivi conseguenti alla prevista **fiscalizzazione del cuneo contributivo**, che colpirebbero in particolare i **contribuenti a basso reddito**. Ciò come diretta conseguenza della riduzione dell'imponibile fiscale.

È stato, quindi, chiesto al MEF quali misure si intendano adottare per eliminare tali effetti, in particolare riguardo alla **perdita del bonus integrativo IRPEF** per i contribuenti con redditi più bassi.

Con la risposta n. 5-03432 è stato chiarito che il passaggio dalla **decontribuzione** alle misure di natura fiscale ha rappresentato un intervento che non poteva prevedere una cristallizzazione delle specifiche situazioni soggettive relative alla determinazione dell'imposta dovuta. Non è stato, quindi, possibile introdurre nella manovra una clausola di salvaguardia che consentisse a ciascun contribuente di mantenere esattamente gli stessi benefici del 2024. Si sottolinea poi che i lavoratori con retribuzione compresa tra gli 8.500 euro ed i 9.000 euro che perderebbero 1.200 euro nel 2025 rappresentano un numero assai limitato e di una platea molto varia; quindi, non possono essere inquadrati in una specifica categoria. L'eventuale estensione del **trattamento integrativo** a tali soggetti sarà comunque oggetto di valutazione e si dovrà tenere conto anche della possibilità che di questa estensione beneficerebbero non solo i contribuenti che rientravano in quella fascia di retribuzione nel 2024, ma anche quelli che si troveranno nella fascia nei prossimi anni.

Con la risposta n. 5-03433, è stato poi chiarito che la perdita sistematica variabile tra 350 euro e 750 euro calcolata per i contribuenti con retribuzioni comprese tra i 25.000 euro ed i 35.000 euro non risulta dai lavori dell'UPB, né dai calcoli effettuati.

## IVA agevolata su schermature solari e sistemi oscuranti

Per l'acquisto e la posa in opera di **schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti** spetta una detrazione dall'imposta lorda c.d. **ecobonus**. Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle esposizioni da est ad ovest passando per il sud. La detrazione spetta nel limite massimo di 60.000 euro. Con riferimento alla detrazione per interventi di recupero edilizio, questa spetta per i lavori finalizzati al conseguimento del risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'IVA, il MEF ha chiarito con la risposta n. 5-03434 che è possibile applicare l'**aliquota ridotta del 10%** all'installazione e/o sostituzione di sistemi oscuranti e schermature solari effettuati nell'ambito di interventi di recupero agevolati di cui all'art. 31 L. 457/78. Trattasi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata oltre che di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

## UNIVERSITA' NON STATALI: IMPORTI DI TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

È stato pubblicato in GU il Decreto 20 dicembre 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo all'individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024.

La spesa relativa alle **tasse ed ai contributi d'iscrizione** per la frequenza dei **corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico** delle **università non statali**, detraibile dall'imposta lorda redditi dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. e) DPR 917/86 è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e **zona geografica** in cui ha sede l'**Ateneo** presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nelle seguenti tabelle.

Gli importi, come per ogni anno, sono stati individuati con il decreto del 20 dicembre 2024 del **Ministero dell'Università e della Ricerca**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025. Si ricorda che agli importi di seguito riportati va sommato l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'art. 3 L. 549/95.

### Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

| Area disciplinare corsi istruzione | Zona geografica Nord | Zona geografica Centro | Zona geografica Sud e Isole |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Medica                             | € 3.900              | € 3.100                | € 2.900                     |
| Sanitaria                          | € 3.900              | € 2.900                | € 2.700                     |
| Scientifico-tecnologica            | € 3.700              | € 2.900                | € 2.600                     |
| Umanistico-sociale                 | € 3.200              | € 2.800                | € 2.500                     |

Nell'allegato 1 al decreto in commento sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

## Tipologia corsi post-laurea

| Spesa massima detraibile                                                                          | Zona geografica Nord | Zona geografica Centro | Zona geografica Sud e Isole |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.900              | € 3.100                | € 2.900                     |

## **ISA: BOZZE DEI MODELLI AGGIORNATE CON LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025**

Il 27 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo gruppo di bozze della modulistica ISA aggiornato con la nuova classificazione ATECO 2025. Si tratta di 14 modelli riguardanti il gruppo Commercio, 14 sul gruppo Manifatture, 15 sul gruppo Servizi e 13 modelli sul gruppo Professionisti.

### **Modelli ISA: pubblicato il primo gruppo di bozze**

Il **1° gennaio 2025** è entrata in vigore la **nuova classificazione ATECO 2025** che sostituisce l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. Tale nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire **dal 1° aprile 2025**.

I **modelli in versione bozza** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, pubblicati dall'**Agenzia delle Entrate** il 27 gennaio 2025, sono aggiornati sulla base di tale nuova classificazione.

La versione non definitiva dei modelli, disponibile nella sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, interessa i settori Commercio, Manifatture, Servizi e Professionisti. Si tratta di:

- 14 modelli riguardanti il gruppo **Commercio**;
- 14 modelli riguardanti il gruppo **Manifatture**;
- 15 modelli riguardanti il gruppo **Servizi**;
- 13 modelli riguardanti il gruppo **Professionisti**.

### **L'assolvimento degli obblighi tributari**

Con l'istituzione degli **Indici sintetici di affidabilità**, l'Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli **obblighi tributari** ed incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

L'istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un'ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di **scadenze fiscali**) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti ed Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico - economico, dati ed informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale

sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della **gestione professionale od aziendale dei contribuenti**. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Infine, l'art. 9-bis c. 8 DL 50/2017 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di una **Commissione di esperti**, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini professionali.

## **CODICE FISCALE: SERVIZIO DI VERIFICA DISPONIBILE DAL 6 FEBBRAIO 2025**

Disponibile dal 6 febbraio al 30 aprile 2025 il servizio di verifica dei codici fiscali - Servizio Anagrafico Massivo SM1.02. Il servizio è riservato ad imprese bancarie ed assicurative, altri operatori finanziari, gestori di utenze ed a gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

In favore dei soggetti che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, l'**Agenzia delle Entrate**, in virtù del DL 78/2010, rende periodicamente disponibile il **Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02**, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell'esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all'Agenzia delle Entrate le **comunicazioni obbligatorie** per l'anno precedente la richiesta di verifica.

Il servizio è erogato via **PEC** (Posta Elettronica Certificata) mediante il **SID** al quale l'ente deve essere accreditato. L'infrastruttura SID permette, per gli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi mediante scambio di file in **modalità FTP** su rete privata virtuale (VPN).

Il Servizio Anagrafico Massivo consente l'individuazione del soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici secondo le seguenti modalità di interrogazione, tra loro alternative:

- **interrogazione tramite codice fiscale:** si ottengono le informazioni anagrafiche che corrispondono al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato;
- **interrogazione tramite dati anagrafici:** il sistema procede, comunque, ad una preventiva ricostruzione del codice fiscale univocamente associato all'anagrafica fornita e restituisce il codice fiscale e l'anagrafica completa (Cognome, Nome, Sesso, Data di Nascita, Comune e Provincia di Nascita) del soggetto interrogato.

La maggiore efficacia del servizio si ottiene con le interrogazioni per codice fiscale del soggetto. Qualunque sia il metodo di interrogazione utilizzato, le informazioni anagrafiche ed il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata registrata in **Anagrafe Tributaria** per il soggetto in questione.

Il servizio consente, per ogni file di richiesta inviata, l'interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni. L'Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate per l'anno precedente la richiesta. Ordinariamente i soggetti che si accingono ad effettuare la verifica per la prima volta, possono verificare un numero di codici fiscali

pari al totale delle **comunicazioni inviate** per l'anno precedente. I soggetti che hanno già fruito del **Servizio Anagrafico Massivo**, infine, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all'Agenzia per l'anno precedente.

## **VARIAZIONE CATASTALE E CALCOLO DEL QUIQUENNIO PER IMPOSTA SU PLUSVALENZA**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del quinquennio per la plusvalenza per la vendita immobiliare, rileva la data di acquisto dell'immobile e non quella del cambio di destinazione d'uso.

Con la risposta n. 10 del 24 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **variazione** della **categoria catastale** dell'**immobile** rileva solo ai fini del riconoscimento della natura abitativa dell'immobile medesimo ed al conseguente utilizzo dello stesso come abitazione principale per la maggior parte del periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto (o costruzione) dell'immobile e la successiva rivendita. Tale **variazione catastale** non rileva, invece, ai fini del computo del **quinquennio** previsto dall'art. 67 DPR 917/86, in quanto non riconducibile né ad una operazione di **acquisto**, né di **costruzione**. Pertanto, ai fini del calcolo del **quinquennio**, rileva la **data di acquisto** dell'immobile e non quella del **cambio di destinazione d'uso**.

Si ricorda che sono **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo ed in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le **plusvalenze** realizzate mediante **cessione a titolo oneroso** di beni **immobili** acquistati o costruiti da non più di **cinque anni**, esclusi quelli acquisiti per **successione** e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad **abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di **terreni** suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 67 c. 1 DPR 917/86).

La ratio della norma è quella di assoggettare a tassazione i **guadagni** derivanti dalle cessioni di beni immobili posti in essere con **finalità speculative**. Tale intento si presume dalla circostanza che l'arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni (cfr. Ris. AE 28 gennaio 2009 n. 23/E).

Nel caso di specie, l'Istante dichiara di essere proprietario di un immobile accatastato in categoria catastale C/2 che, tre anni dopo, è stato oggetto di una variazione per il cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione con intervento senza opere. In particolare, in base al permesso di costruire «PDC Permesso di costruire **cambio d'uso** senza opere da deposito/ricovero attrezzi in civile abitazione» rilasciato dal Comune competente, l'immobile è stato oggetto di due rettifiche di «errore di calcolo dell'altezza media del corpo più basso», che hanno comportato altrettante rettifiche della volumetria dell'immobile. L'Istante ha manifestato l'intenzione di vendere l'immobile se, ai fini del computo del quinquennio, rilevi la data di acquisto dell'immobile o quella di cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate rileva la data di acquisto dell'immobile.

## **COOPERATIVE COMPLIANCE: NUOVO SERVIZIO WEB PER GLI UTENTI**

Con Com. stampa del 23 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha informato che è attivo un nuovo servizio web per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Si tratta di un applicativo che consente di gestire in modo più semplice i documenti connessi all'appartenenza al regime.

I contribuenti ammessi alla **cooperative compliance** e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell'ambito dell'istituto.

Il nuovo applicativo, online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la **Mappa dei rischi**, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la **strategia fiscale**, la relazione agli Organi di gestione e le certificazioni richieste).

### **Il nuovo servizio**

L'applicativo “**Regime adempimento collaborativo**” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 221/2023 (“**soggetti aderenti**”), sia da coloro che, volendo aderire alla cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“**nuovi istanti**”).

In particolare, il servizio consente di:

- scaricare i modelli disponibili per la **compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali** (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
- caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
- caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli Organi di gestione e le certificazioni (art. 4 D. Lgs. 128/2015);
- consultare ed aggiornare la propria documentazione.

## **CONTRASTO ALL'EVASIONE: PAGAMENTI TRACCIABILI PER LA DEDUCIBILITA' DELLA SPESA**

La Legge di Bilancio 2025 introduce disposizioni che subordinano la deducibilità di alcune spese all'uso di strumenti di pagamento tracciabili. Vengono modificati alcuni criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, lavoro autonomo ed impresa.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 81 L. 207/2024) contiene disposizioni che intendono **contrastare l'evasione** implementando la **tracciabilità delle spese**.

Tali norme si pongono nella scia dei precedenti interventi legislativi finalizzati a limitare i **pagamenti in denaro liquido** per favorire l'emersione dell'economia sommersa, come quelli riguardanti:

- la fissazione di un tetto per i **pagamenti in contante** (art. 49 c. 3 bis D. Lgs. 231/2007);
- l'irrogazione di una sanzione per l'**omessa accettazione di pagamenti elettronici** (art. 15 c. 4 bis DL 179/2012);
- la limitazione del diritto alla **detrazione degli oneri** di cui all'art. 15 TUIR all'ipotesi di impiego di strumenti di pagamento tracciabili (art. 1 c. 679-680 L. 160/2019);
- le modalità di deduzione delle **spese carburanti** (art. 164 c. 1 bis TUIR).

La novella legislativa si riferisce a:

- **spese per missioni e trasferte** del personale dipendente fuori dal territorio comunale;
- spese di **vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici** non di linea inerenti ad attività professionali o di impresa;
- **spese di rappresentanza** sostenute nell'esercizio dell'impresa.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2025 condiziona il riconoscimento della rilevanza di tali spese a fini fiscali all'**adozione di mezzi di pagamento tracciabili** (o, più esattamente, all'esecuzione del pagamento "con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/97", quali **carta di credito** o di **debito** o **carta prepagata**).

La *ratio* delle relative norme va individuata nella circostanza che l'uso di strumenti di pagamento tracciabili limita l'**evasione** da parte sia del fornitore che del fruitore del servizio: per un verso consente di individuare i compensi percepiti dal prestatore (che potrebbero invece sfuggire al fisco, in caso di pagamenti in contanti); per altro verso impedisce la deduzione di costi fittizi da parte del committente.

In realtà, poiché la **prestazione di servizi alberghieri e di ristorazione**, a cui la norma fa pure riferimento, è già soggetta ad obblighi di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (**B2B**) e ad obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (**B2C**), e poiché questi obblighi appaiono sufficienti a far emergere le operazioni compiute ed i corrispettivi percepiti, le norme in esame finiscono per interessare principalmente le spese per "*viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 1 L. 21/92*", e cioè le **spese per servizi taxi e di noleggio con conducente**, che attualmente sfuggono alle sfere di efficacia della fatturazione elettronica e della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e possono generare i fenomeni evasivi sopra evidenziati.

Il legislatore si propone di far emergere i compensi percepiti dal prestatore d'opera, generando un **conflitto di interessi con il committente**, al quale sono riservati contrapposti vantaggi fiscali se (e solo se) il pagamento sia eseguito attraverso i suddetti strumenti di pagamento tracciabili. Nel dettaglio, l'art. 1 c. 81 L. 207/2024 apporta le seguenti modifiche dei criteri di determinazione del reddito:

- redditi di lavoro dipendente;
- reddito di lavoro autonomo;
- redditi di impresa.

### Redditi di lavoro dipendente

Con l'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 54 c. 5 TUIR, si stabilisce che i **rimborsi delle spese** sopra specificate, sostenute per missioni e **trasferte** dal lavoratore dipendente, non concorrono a formare il reddito se il pagamento è effettuato con gli anzidetti **strumenti tracciabili**.

In realtà, la norma va letta *a contrario*, nel senso che costituiscono reddito imponibile i rimborsi delle spese pagate in contanti.

Infatti, essa non introduce una forma di non imponibilità del rimborso, ma limita piuttosto la portata del testo normativo previgente, che prevedeva un regime generale di esclusione del rimborso dalla determinazione del reddito imponibile;

### Reddito di lavoro autonomo

Si prevede che all'art. 54 TUIR sia aggiunto il comma 6 *ter*, per il quale - fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6 sui criteri di determinazione delle spese deducibili - la deduzione delle spese per prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 L. 21/1992, addebitate analiticamente al committente, nonché i **rimborsi analitici** relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nel solo caso in cui i pagamenti siano stati eseguiti con mezzi tracciabili.

Occorre segnalare che questa novella (che ha anch'essa l'effetto di limitare la portata generale del diritto a deduzione previsto dalla normativa previgente) non trova agevole collocazione nel **sistema normativo**: il legislatore fa evidente riferimento al testo dell'art. 54 rimasto in vigore fino al 30 dicembre 2024, non si avvede che nel momento di entrata in vigore della **Legge di Bilancio 2025** (1° gennaio 2025) la norma novellata era stata sostituita, con effetto dal giorno precedente, dall'art. 5 c. 1 lett. b D. Lgs. 192/2024 (che ha trasferito nell'art. 54 septies le disposizioni relative alla deducibilità dei costi di cui trattasi). Si auspica che l'insolubile *rebus* sia risolto con una **norma di legge correttiva**.

### Redditi di impresa

Attraverso analoghe modifiche delle pertinenti disposizioni del TUIR relative alla determinazione dei redditi d'impresa, la norma in esame introduce infine la medesima condizione dell'uso di strumenti tracciabili per consentire la deduzione:

- delle **spese di vitto ed alloggio** e quelle per viaggio e trasporto mediante servizi taxi ed NCC, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 95 TUIR;
- delle **spese di rappresentanza** disciplinate dall'art. 108 TUIR.

Ai sensi dei commi 82 e 83 dell'art. 1 L. 207/2024, le disposizioni innanzi esaminate sono applicabili anche all'IRAP. Esse si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Completano il quadro delle **misure di contrasto all'evasione** contenute nella Legge di Bilancio 2025:

- la modifica dell'art. 48 bis DPR 602/73, il quale dispone (con le eccezioni espressamente previste per i casi di sequestro o confisca, di **dilazione del pagamento** o di ingiusti pregiudizi prodotti da banche) che le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di una somma superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'**obbligo di versamento** derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini

dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con l'introduzione del comma 1 bis si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la predetta disposizione trova applicazione anche per i pagamenti di somme di importo superiore a 2.500 euro a titolo di stipendio, salario od altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;

- la sostituzione del secondo comma dell'art. 38 bis DPR 600/73, in tema di atti di recupero, con rimessione della disciplina della **sottoscrizione dei processi verbali** redatti nel corso ed al termine delle attività amministrative di controllo fiscale ad appositi provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Guardia di Finanza.

## **RISCOSSIONE: LA GUIDA SULLA RATEIZZAZIONE SU SEMPLICE RICHIESTA E DOCUMENTATA**

Dal 2025 cambia il pagamento a rate per cartelle ed avvisi con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A tal proposito, l'Agenzia ha pubblicato una Guida sulle novità introdotte all'istituto del pagamento rateale dal legislatore della riforma fiscale.

Nell'ambito della **riforma fiscale** il legislatore ha posto molta attenzione alla fase della **riscossione** delle somme dovute all'Erario introducendo con il D. Lgs. 110/2024 (Decreto Riscossione) nuove disposizioni per riordinarne l'intero sistema nazionale.

Tra le principali novità meritano menzione le nuove forme di pagamenti **rateali più favorevoli** per contribuenti in difficoltà finanziaria in merito a cui è stata di recente pubblicata la **Guida sulla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento**. Si tratta di un utile vademecum - suddiviso in **11 paragrafi** - che illustra e riepiloga le novità apportate all'istituto del pagamento rateale dal DM MEF 27 dicembre 2024 in attuazione del menzionato Decreto Riscossione.

In prima battuta, è utile sapere che, per le istanze di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025, il novellato art. 19 DPR 602/73 prevede, tra l'altro, la possibilità per i contribuenti di ottenere piani di ammortamento fino a **120 rate mensili** (10 anni).

In particolare, sono istituite le seguenti nuove forme di rateizzazione:

### **Rateizzazione su “Semplice richiesta”**

Per i debiti di importi **fino a 120.000 euro**, su semplice domanda e senza fornire prova di trovarsi in **difficoltà finanziaria**, sarà possibile ottenere la dilazione sino ad un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

### **Rateizzazione “a richiesta documentata”**

Per i debiti di importi **fino a 120.000 euro**, fornendo documenti comprovanti la temporanea situazione di difficoltà economica sarà possibile ottenere le seguenti forme di dilazione:

- da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;

- da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per i debiti di importo **superiore a 120.000 euro**, fornendo documenti comprovanti la temporanea situazione di difficoltà, sarà possibile ottenere la dilazione fino ad un massimo di **120** rate mensili, indipendentemente dalla data di **presentazione** della richiesta.

A tale riguardo nella Guida viene evidenziato che la **condizione di “temporaneità”** rappresenta l'elemento essenziale su cui si basa l'istituto della rateizzazione, dovendo il contribuente dichiarare, o documentare, la capacità di poter pagare, seppure a rate, i propri debiti. Pertanto, non potranno beneficiare del pagamento rateale coloro per cui la difficoltà economico - finanziaria sia **definitiva** (come, per esempio, in caso di **liquidazione giudiziale**) oppure i soggetti interessati da particolari **procedure concorsuali** che richiedono il rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Per le nuove istanze è stata introdotta anche una nuova **modulistica** con pubblicazione dei seguenti **modelli**:

- **RS** - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate;
- **RDF** - Richiesta di rateizzazione documentata - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- **RDG** - Richiesta di rateizzazione documentata - Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- **RDP** - Richiesta di proroga di una rateizzazione.

### **I nuovi criteri per documentare la temporanea difficoltà economica**

Con il DM MEF 27 dicembre 2024 il MEF ha disciplinato i **criteri** di individuazione dello stato di **temporanea difficoltà**, necessari per accedere a forme di dilazione **più vantaggiose** – che, fino ad oggi, erano stati descritti solo in Circolari e Direttive emanate dall'allora Equitalia Spa.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e della determinazione del **numero di rate** concedibili, nella Guida vengono descritti i seguenti indicatori:

per le **persone fisiche** ed i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali semplificati: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.

In tali casi, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata sussistente se è **superiore a 1** il valore del seguente rapporto: Numero di rate mensili = Importo del debito da rateizzare: (ISEE mensile\*Coefficiente%).

Per i soggetti **diversi** da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati:

- l'**indice di Liquidità**, che per accedere alla rateizzazione deve essere **inferiore a 1** e che si ottiene sommando la **liquidità immediata** alla liquidità **differita** e dividendo il risultato ottenuto per le **passività correnti**;
- l'**indice Alfa**, che serve per determinare il **numero di rate** concedibili e che è dato dal rapporto tra l'importo del **debito** posto in rateizzazione e l'ammontare dei **ricavi** e compensi o del valore della produzione;
- l'indice **Beta** per i **condomini**, che si ottiene rapportando l'importo dei debiti posti in rateazione con le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale.

Per le P.A., invece, è previsto che la richiesta di rateizzazione sia corredata da apposita **dichiarazione** del legale rappresentante o dell'Organo amministrativo di vertice da cui risulti la **carenza** di liquidità.

La Guida evidenzia anche che, nel caso di richieste di rateizzazione **documentata** di importo fino a 120.000 euro per le quali non risulti sussistente la temporanea situazione difficoltà oppure il numero delle rate concedibili risulti inferiore a quello massimo previsto in caso di **istanza su semplice richiesta**, AdeR dovrà concedere il numero massimo di rate previsto per le rateizzazioni **su semplice richiesta** (pari a 84 rate per le istanze presentate nel 2025 e 2026). Per agevolare i contribuenti per affrontare i non semplici calcoli, l'AdeR renderà disponibile sul proprio sito un **applicativo** con cui simulare il **numero massimo** di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito.

## Pagamenti e decadenza

La Guida specifica che il pagamento delle rate può avvenire:

- attraverso l'**area riservata** del sito internet di AdeR o sull'app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
- presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo **pagoPA**, utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;
- mediante **addebito diretto** sul conto;
- presso gli **sportelli** di AdeR dove si può pagare anche mediante **compensazione** con eventuali crediti d'imposta di cui all'art. 28-ter DPR 602/73 o mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 28-quater DPR 602/73, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il contribuente decade dalla rateizzazione per il mancato pagamento di alcune rate anche non consecutive, il cui numero varia in ragione dei provvedimenti normativi susseguitisi nel tempo, come di seguito indicato:

- per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex "zona rossa" COVID): **18 rate** anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021: **10 rate** anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: **5 rate** anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022: **8 rate** anche non consecutive.

## CERTIFICAZIONE UNICA: LE NOVITA' DEL MODELLO APPROVATO PER IL 2025

Con Provv. 15 gennaio 2025 n. 9454, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio portale la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, con le specifiche tecniche. Il Modello recepisce le novità del 2024.

### Struttura del modello

Il modello di Certificazione Unica 2025 **conferma la struttura degli anni precedenti**, composta da:

- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali ed assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati ed alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
- Dati relativi alle locazioni brevi.

Anche per quest'anno la Certificazione Unica si compone di **due Modelli**:

- la **CU sintetica**, versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente;
- la **CU ordinaria**, versione composta da ulteriori campi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità, giova ricordare che il Decreto Semplificazioni in materia di adempimenti tributari ha stabilito che dal 2025, relativamente ai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (art. 3, D. Lgs. 1/2024).

### Lavoratori frontalieri

Nella sezione riservata ai dati anagrafici, in riferimento ai percipienti esteri, è stata aggiunta la casella 46 da barrare in presenza di frontalieri svizzeri. Ricordiamo che l'accordo tra Italia e Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con Legge 13 giugno 2023 n. 83, richiamando l'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, nella misura massima dell'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Nel modello di CU 2025 sono previsti i punti da 451 a 454, dove il sostituto d'imposta deve riportare l'abbattimento fino ad un massimo del 20% previsto dal citato accordo. Nei successivi punti 455 e 456 vanno indicati, rispettivamente, i redditi derivanti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed i redditi derivanti da un contratto di lavoro a tempo determinato, corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente di 10.000,00 euro.

### Lavoratori impatriati

Per quanto riguarda i lavoratori impatriati, per effetto delle modifiche introdotte dal 2024 (art. 5, D. Lgs. 209/2023), ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024, è riconosciuto un particolare regime agevolato in base al quale i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (40% con figli minorenni), a determinate condizioni. Per effetto dell'introduzione di tale regime di tassazione sono stati individuati alcuni nuovi codici da indicare nel punto 462, per la corretta qualificazione degli importi da riportare nel successivo punto 463 del modello CU2025.

## ***Fringe benefit***

Nel punto 474 del nuovo Modello di Certificazione Unica trova posto la quota di beni e servizi in natura erogati in conformità alle modifiche normative apportate all'art. 51, comma 3, TUIR, dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, legge 213/2023). Tale disposizione ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito dei *fringe benefit* erogati nel limite di 1.000 euro (*benefit base*); il limite di non imponibilità è, invece, stabilito nella maggiore misura di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e, in questo caso, la quota di erogazione in natura deve essere indicata nel punto 475. Si ricorda che nei *fringe benefit* è possibile includere i rimborsi delle utenze domestiche, dell'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo della prima casa. In caso di superamento dei predetti limiti di non imponibilità, l'intero ammontare dei beni o dei servizi erogati al lavoratore deve essere assoggettato a tassazione ed a contribuzione.

## ***Bonus tredicesima (Bonus Natale)***

È noto che l'art. 2-*bis* DL 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143, ha previsto un'indennità, per l'anno 2024, nella misura massima di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro) e familiari (almeno un figlio fiscalmente a carico), in presenza di un'imposta lorda superiore alla detrazione per i redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13 TUIR. Il modello CU2025 recepisce tali condizioni e nel punto 721 il sostituto d'imposta dovrà indicare il reddito di cui all'articolo 49, TUIR, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al fine di verificare che l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante. Il punto 723 contiene l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente, mentre nel punto 724 deve essere indicato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha riconosciuto, ma non ha erogato. Nel punto 725 dovrà essere indicato l'ammontare dell'indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio. Trattandosi di una somma rapportata al periodo di lavoro, nel punto 726 occorre indicare il numero di giorni di lavoro dipendente compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1, TUIR (solo se il numero di giorni è diverso da quello riportato al punto 6 della sezione "Dati fiscali"). Si rammenta che l'indennità è stata corrisposta ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, anche tenuto conto di eventuali rapporti di lavoro precedenti. In tal caso, se nel punto 726 sono stati considerati anche i giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta deve riportare nelle annotazioni (cod. CI) la data di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro. Il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto, su richiesta del lavoratore, dei dati relativi all'indennità erogata da precedenti sostituti (ad esempio precedenti rapporti cessati). In tal caso, nei punti da 727 a 730 del modello ordinario della CU2025 devono essere indicati i dati di dettaglio, riportando nel punto 731 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta (tali informazioni sono già riportate nei punti da 721 a 726).

## **Lavoro sportivo**

Le novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico riverberano i loro effetti anche nel modello CU2025 e consentono la riduzione dei codici che identificano le somme erogate, rispetto al precedente modello di Certificazione Unica. Per quanto riguarda il **lavoro autonomo sportivo**, è stata eliminata la codifica reddituale "N1" che individuava l'indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per i compensi erogati agli sportivi fino al **30 luglio 2024**, si utilizzeranno i seguenti codici distinti per tipologia reddituale:

- “A” per gli sportivi professionisti abituali;
- “A” con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti abituali;
- “N2” per gli sportivi professionisti assimilati;
- “N3” per gli sportivi dilettanti assimilati.

Per i compensi erogati agli sportivi dopo il 30 luglio 2024, si ricorda che l'art. 3, DL 71/2024, ha abrogato la lettera a), comma 2, dell'art. 53 del TUIR; ciò ha consentito di includere nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro autonomo abituale.

Nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo della franchigia di 15.000 euro (art. 6, comma 6, D. Lgs. 36/2021). Nei punti 782 e 785 va indicato l'importo lordo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni (art. 6, comma 6-ter, D. Lgs. 36/2021), comprensivo della franchigia di 15.000 euro. Nel caso in cui il sostituto d'imposta congruagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest'ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785. Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche, né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

### **Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo**

L'art. 1, comma 21, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario (D. Lgs. 66/2003), effettuate nei giorni festivi, rese dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000. L'importo del trattamento speciale erogato al lavoratore deve essere indicato nel punto 479 della CU2025.

### **Prestazioni aggiuntive del personale sanitario**

I campi da 671 a 673 sono dedicati all'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d'attesa (art. 7, DL 7 giugno 2024 n. 73, convertito dalla Legge 19 luglio 2024, n. 107). Nel punto 671 va indicato l'importo dei compensi erogati, mentre nel punto 672 della CU2025 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, versati con i seguenti codici tributo: 1068,1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E, istituiti con la Ris. 22 luglio 2024 n. 36/E e versati mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP). Nel punto 673 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 672.

### **Trasmissione a scadenze differenziate**

Fermo restando che il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti, in ogni caso, entro il prossimo 16 marzo, tra le particolarità del 2025 si segnala che, per effetto dell'art. 4, comma 6-*quinq*ues, del DPR 322/1998 sono previste ben tre diverse scadenze per la trasmissione del modello CU2025.

Entro il **16 marzo** i sostituti d'imposta dovranno trasmettere le certificazioni relative ai:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- redditi diversi;
- redditi per locazioni brevi.

Scade, invece, il **31 marzo** il termine per trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. Tali scadenze dovrebbero consentire all'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-*bis* dell'art. 1, D. Lgs 175/2014 (730 o Redditi PF) entro i tempi previsti dall'art. 11, D. Lgs. 1/2024.

Infine, è possibile attendere fino al **31 ottobre** per trasmettere le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Come per il passato, il flusso contenente la Certificazione Unica deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la sua ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

**Studio Cassinis**

**STUDIO CASSINIS**  
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3**  
**20123 Milano**  
**Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47**  
**00187 Roma**  
**Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: [www.studiocassinis.com](http://www.studiocassinis.com)**  
**e-mail: [info@studiocassinis.com](mailto:info@studiocassinis.com)**

